

(Art. 13 della L. 27 luglio 2000 n. 212)

Milano, 31 gennaio 2023

Al Direttore di Segreteria della Corte di Giustizia di I Grado di Como corte.tributaria.co@pce.finanze.it

Agli Eredi di XXXXXX

e, p.c. Al Presidente

della Corte di Giustizia di I Grado di

Como

corte.tributaria.co@pce.finanze.it

Direttore Generale della Giustizia Tributaria c/o il dipartimento delle Finanze del MEF df.def@pce.finanze.it

Al Direttore di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia

corte.tributaria.lombardia@pce.finanze.it

Prot. n. 2023/85 Allegati: 7

OGGETTO: EREDI DI XXXXXXX— Attivazione del procedimento di autotutela per annullamento di atto illegittimo ed invito a cessare prassi anomale e irregolari.

Il Garante del contribuente,

letta la segnalazione del professionista rag. XXXXX, nell'interesse dei contribuenti "Eredi di XXXXXXX";

letta la nota di risposta dell'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Como;

osserva.

La Direzione Provinciale di Como dell'Agenzia delle Entrate ha notificato agli Eredi di XXXXX un avviso di liquidazione relativo ad imposta di successione per un importo di € 119.414,10, oltre interessi e sanzioni.

Avverso tale provvedimento, i predetti contribuenti, a mezzo del proprio difensore rag. XXXXX, hanno proposto ricorso dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Como, contestando il criterio adottato dall'Agenzia per la determinazione dell'importo dell'imposta di successione (valore dell'attivo ereditario aumentato di quello dei beni donati in vita dal *de cuius*) ed impugnando l'avviso solo per la parte relativa alla maggiore pretesa di € 36.168,00. All'atto della costituzione in giudizio dinanzi alla CGT, il ricorrente provvedeva al pagamento del contributo unificato, indicato, in ricorso, nella misura di € 250, corrispondente alla classe prevista per le controversie di valore fino ad € 75.000 (art. 13, comma 6 quater, lett. c, DPR 202/2015).

In sede di verifica della congruità del versamento contributo unificato, la Segreteria della CGT di I Grado di Como riteneva che il valore della lite andasse determinato in base all'intero tributo liquidato nell'avviso emesso dall'AE (\in 119.414,10) e pertanto invitava il ricorrente ad integrare la misura del contributo con l'ulteriore somma di \in 250, per raggiungere l'importo di \in 500, corrispondente alla classe prevista per le liti fino ad \in 200.000 (lett.d, del citato articolo del DPR 202/2015). All'invito della segreteria al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, si accompagnava la richiesta di versamento anche della somma di \in 8,75 per spese di notifica dell'atto (all.1).

A seguito di ciò, il difensore dei contribuenti, rag. XXXXXX, inoltrava all'Ufficio del Garante una segnalazione ex art. 13 dello Statuto del contribuente, nella quale, dopo aver dedotto l'erroneità della tesi sostenuta dalla Segreteria della CGT di I Grado di Como a proposito dell'importo del contributo unificato, determinato in relazione al valore dell'imposta di successione di cui all'avviso di liquidazione, anziché della porzione di essa effettivamente impugnata, chiedeva l'intervento del Garante al fine di attivare la procedura di autotutela per l'annullamento dell'atto amministrativo notificatogli dalla Segreteria della CGT di Como. (all.2)

La Segreteria della CGT di I Grado di Como ha replicato alla segnalazione, confermando la sostanziale esattezza dell'invito al pagamento ed osservando di aver "liquidato lo specifico tributo denominato "Contributo Unificato Tributario", secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 6-quater e dall'art 14, comma 3bis, del D.P.R. n. 115/2002. Quest'ultimo in particolare stabilisce che il valore della lite tributaria è "determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni", il quale a sua volta stabilisce che nel processo tributario "Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato".

Ha soggiunto la Segreteria della CGT che "la lettura delle norme in parola indica che l'an del C.U.T. è la presenza dell'atto impugnato e la base imponibile è il valore di lite, cioè l'importo del tributo oggetto dello stesso. Una lettura che desse alle parole "atto impugnato" il significato di "parte di atto impugnato", semanticamente riducendo il tutto ad una parte, comporterebbe un salto logico-interpretativo che può essere eventualmente effettuato da un giudice, ma non da un funzionario in fase di accertamento di crediti erariali, come tali indisponibili. In considerazione di questo quadro normativo, lo scrivente Ufficio ritiene di avere operato nel pieno rispetto delle norme, identificando l'atto impugnato e poi conteggiando il tributo oggetto dello stesso, al netto di interessi e sanzioni". (all.3)

Così riassunte le rispettive posizioni delle parti, osserva preliminarmente il Garante che, sulla questione relativa all'esatta determinazione del contributo unificato da versare nelle liti dinanzi al Giudice tributario, nelle quali sia impugnata soltanto una parte del provvedimento impositivo dell'Agenzia delle Entrate, si è già pronunciato, e proprio in relazione alla posizione assunta al riguardo dalla Segreteria della CGT di I Grado di Como, con proprio decreto n. 1357/2021 in data 23 dicembre 2021, che, in questa sede, non può che essere richiamato e, nella parte in cui invitava la segreteria della CGT ad esercitare il potere di annullamento in autotutela dell'invito al pagamento del contributo unificato, sostanzialmente confermato (all.4).

La tesi, ancora una volta prospettata dalla Segreteria amministrativa della CGT di I Grado di Como, non può assolutamente essere condivisa.

Va osservato, al riguardo, che, come esplicitamente prevede l'art. 14, comma 3 bis, del DPR 202/2015, "nei processi tributari, il valore della lite è determinato, per ciascun atto impugnato, ai sensi del comma 5 dell'art. 12 del D. Lgs. 546/1992", senza tener conto dell'importo di sanzioni ed interessi.

La segreteria della CGT erroneamente ritiene che per "*atto impugnato*", debba considerarsi non già la parte di tributo effettivamente oggetto della richiesta di annullamento da parte del contribuente (€36.168,00), ma l'intero tributo liquidato nell'avviso emesso dall'AE (€119.414,10), non tenendo in considerazione il fatto che la residua porzione non è stata contestata dal ricorrente, il quale vi ha prestato acquiescenza.

L'argomentazione secondo la quale per "atto impugnato" debba intendersi l'avviso di liquidazione nella sua interezza e non soltanto la parte di esso effettivamente contestata dagli interessati, appare capziosa e non corrispondente alla realtà della situazione. I ricorrenti in giudizio invocano l'intervento del Giudice solo per l'annullamento di una porzione dell'avviso di liquidazione né il Giudice, pena la lesione del principio di corrispondenza tra il "petitum" ed il "decisum", potrebbe estendere la sua pronuncia all'intero avviso. La "lite" tra contribuente ed amministrazione finanziaria verte soltanto su una ridotta parte dell'avviso di liquidazione e quindi il contributo va determinato in relazione a tale specifica "lite", che ha per oggetto la pretesa fatta valere in giudizio e non il mero presupposto di fatto della stessa, cioè l'emissione di avviso di liquidazione per l'intero importo dell'imposta di successione, accertato dall'ufficio finanziario, ma solo in parte contestato dai contribuenti.

Non vi è alcun "salto logico-interpretativo volto a ricondurre il tutto alla parte", come sostiene la Segreteria della CGT, ma solo una doverosa indagine sull'effettiva portata del contenzioso e sugli oggettivi limiti dello stesso.

Non occorre, quindi, spendere ulteriori parole per ribadire la formale e sostanziale erroneità della posizione assunta dalla Segreteria della CGT di I Grado di Como nell'emissione di un invito al pagamento di un ulteriore contributo unificato commisurato all'intero valore dell'avviso di liquidazione di imposta di successione.

Poiché appare evidente la ricorrenza della circostanza di un "errore sul presupposto d'imposta", in presenza della quale l'art. 2, comma 2, del Decreto Ministro delle Finanze n.37/1997 ritiene doveroso l'esercizio del potere di autotutela, la Segreteria della CGT di I Grado di Como dovrà fare ricorso all'attuazione della stessa, procedendo all'annullamento dell'illegittimo invito al pagamento di contributo unificato notificato agli eredi di XXXXXX XXXXXX.

Nella fattispecie presente, vi è un altro profilo del rapporto tra contribuente ed amministrazione finanziaria, che il Garante ritiene, *ex officio* ed ai sensi dell'art. 13 dello Statuto del contribuente, di rilevare, ed è quello che riguarda l'esistenza di una "*prassi*

amministrativa anomala e irragionevole", adottata da alcune segreterie di Corti di Giustizia Tributaria, come appunto quella, nel caso di specie, di Como, suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia con il contribuente.

Si tratta, anche in questo caso, dell'invito emesso in data 7.12.2022 dalla segreteria della CGT di I Grado di Como, nella parte in cui il contribuente viene sollecitato a versare la somma di € 250,00 a titolo di contributo unificato tributario, "con l'aggiunta di € 8,75, "a titolo di spese di notifica", "utilizzando l'allegato mod. F23 precompilato per il totale di € 258,75". (all.1) Poiché risulta che l'invito è stato notificato al rag. XXXXX, quale domiciliatario dei destinatari dell'atto, attraverso l'invio dell'apposita comunicazione all'indirizzo PEC del domiciliatario (XXXXX) appare evidente l'ulteriore illegittimità dell'avviso, non solo nella parte in cui richiede un'integrazione non dovuta del CUT, ma anche laddove richiede il pagamento di spese di notifica in realtà non sostenute, perché la notifica PEC è avvenuta senza alcun anticipo di spesa da parte dell'amministrazione.

Anche di questa problematica il Garante Lombardia si è fatto carico in precedenza, con il decreto n. 568/2021 in data 18.5.2021, con il quale invitava l'Agenzia delle Entrate a specificare, anche negli avvisi di liquidazione e negli allegati modelli F23, che le spese di notifica erano dovute soltanto ove gli avvisi fossero stati notificati attraverso il servizio postale e non a mezzo PEC (all.5).

Il Garante, attesa la generalità e reiterazione dei casi, aveva ritenuto opportuno interessare anche l'Amministrazione Centrale dell'Agenzia delle Entrate e questa, con nota n. prot. 0191151 del 15.7.2021, aveva condiviso le osservazioni del Garante, facendo presente che "si era prontamente attivata per venire incontro alle esigenze di chiarezza e trasparenza invocate dal Garante, modificando le avvertenze relative ad alcuni avvisi di liquidazione, tra i quali quello relativo alla liquidazione dell'imposta di registro per atti giudiziari, con l'aggiunta, nelle avvertenze, del seguente periodo: <si precisa che qualora la notifica del presente atto avvenga tramite posta elettronica certificata (PEC) le spese di pagamento presenti nell'allegato modello di pagamento con il codice tributo 9400 non sono dovute>" (all.6). Queste indicazioni, proprio perché provengono da un soggetto (l'Agenzia delle Entrate), istituzionalmente preposto all'accertamento dei tributi erariali, devono essere tenute presenti anche dal Ministero delle Finanze e dalle sue articolazioni locali, quali sono appunto le segreterie delle Corti di Giustizia tributaria. Ed invece, risultano disattese, in questo come in altri casi portati all'attenzione di questo Garante (segnalazione in data 20 gennaio 2023 del contribuente XXXXXXX), nel quale è coinvolta altra Segreteria di CGT nel Distretto Lombardia (all.7).

La questione sulla quale il Garante ha portato la sua attenzione, al di là dell'aspetto riguardante la modesta entità della somma (€ 8,75), richiesta ai contribuenti nell'invito al versamento del contributo unificato, riveste un interesse più largo, perché trattandosi di prassi generalizzata presso le segreterie delle CGT, basata sull'utilizzo di moduli ministeriali non corretti, si traduce, nel concreto, in una illegittima locupletazione dell'Erario in danno di ignari contribuenti, i quali possono essere indotti a versare importi di spese di notifica anche quando non dovuti, facendo assegnamento sulla correttezza della condotta dell'amministrazione: una prassi, quindi, del tutto contraria al principio di collaborazione e buona fede richiamato dall'art. 10 dello Statuto del contribuente, nonché anomala ed irragionevole.

Occorre, quindi, che venga interessata dalla questione non solo la segreteria della CGT di I Grado di Como, ma anche, atteso il ripetersi di casi simili in vari Uffici, la Direzione della Giustizia Tributaria presso il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle

Finanze perché voglia impartire agli uffici dipendenti regole certe e sicure su entrambe le questioni affrontate nel presente procedimento, e cioè: a) la determinazione dell'esatto contributo unificato da corrispondere nell'ipotesi di impugnazione solo parziale di atto impositivo dell'amministrazione finanziaria; b) la precisazione, negli inviti delle segreterie delle CGT ad integrare il versamento del contributo unificato, della circostanza che le spese di notifica dell'avviso non sono dovute se questa avviene a mezzo PEC.

Solo così può essere data attuazione ai principi dello Statuto del contribuente, che richiedono, ed anzi impongono, che "i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria siano improntati al principio della collaborazione e buona fede" (art.10) e che l'amministrazione finanziaria "deve consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni amministrative vigenti in materia tributaria" (art. 5), tra le quali rientrano certamente quelle relative all'esatto adempimento dei doveri fiscali del cittadino contribuente.

L'art. 15 del D. L.gs 545/1992 affida al Presidente di ciascuna CGT di I e II Grado la vigilanza sulla qualità ed efficienza dei servizi di segreteria della propria commissione. Per tali finalità, si ravvisa opportuno trasmettere il presente provvedimento anche al Presidente della CGT di I Grado di Como ed al Dirigente la segreteria delle CGT di II Grado della Lombardia.

P.Q.M.

Il Garante del contribuente in Lombardia,

provvedendo sulla segnalazione inviata dal rag. XXXXX, nell'interesse dei contribuenti "Eredi XXXXXXX",

dichiara che l'invito emesso in data 7.12.2022 dalla Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Como nei confronti di "Eredi di XXXXXX" è illegittimo, laddove richiede il versamento del contributo unificato tributario anche sulla parte di avviso di liquidazione di imposta di successione non impugnata dai predetti contribuenti e laddove richiede il rimborso delle spese di notifica dell'invito notificato a mezzo PEC;

conseguentemente, nell'esercizio del potere di attivazione del procedimento di autotutela, invita la segreteria della CGT di I Grado di Como ad annullare il predetto invito, dandone comunicazione a questo Ufficio.

Dispone trasmettersi copia della segnalazione dei contribuenti, della risposta della Segreteria della CGT di I Grado di Como, del presente decreto e dei relativi allegati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze – Direzione della Giustizia Tributaria nonché al Presidente della CGT di I Grado di Como ed al Dirigente la segreteria delle CGT di II Grado della Lombardia per quanto di competenza, con preghiera di voler comunicare gli eventuali provvedimenti assunti. Si comunichi.

IL GARANTE DEL CONTRIBUENTE Dott. Antonio SIMONE

Autorio Gimone

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

Allegati:

- 1) Invito 7.12.2022 della Segreteria della CGT di I Grado di Como a regolarizzare il pagamento del contributo unificato.
- 2) Istanza del rag. XXXXXX al Garante nell'interesse dei contribuenti "Eredi di XXXXXXX"
- 3) Nota di risposta della Segreteria della CGT di I grado di Como n. prot. 1486 del 26.01.2023.
- 4) Decreto del Garante del contribuente Lombardia n. 1357/2021 del 23 dicembre 2021.
- 5) Decreto del Garante del contribuente Lombardia n. 568/2021 del 18/05/2021.
- 6) Nota dell'Agenzia delle Entrate, direzione Centrale Servizi Fiscali Prot. n. 0191151 del 15.07.2021
- 7) Segnalazione in data 20 gennaio 2023 al Garante Lombardia del contribuente XXXXXXXX.